

127.

20 NOVEMBRE 1969

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1969

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (676), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 2.

Il presidente Cassiani raccomanda di esaminare attentamente la discussione svolta alla Camera sul disegno di legge al fine di evitare il prolungarsi del dibattito e la presentazione di emendamenti su temi già approfonditi, senza che ciò significhi che il Senato possa sentirsi indirettamente vincolato da precedenti deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Leone osserva che l'esigenza di eventuali emendamenti scaturisce da problemi che sorgono nel dibattito e che po-

tranno comunque essere sottoposti ad un coordinamento finale, ove sussista l'accordo delle parti.

Successivamente, su proposta del senatore Coppola, alla quale aderisce il senatore Tropeano, viene disposto l'accantonamento dei punti 8 e 9 (e quindi degli emendamenti ad essi relativi).

Al punto 10, il senatore Leone propone un emendamento volto a disciplinare l'istituto della connessione in limiti ristretti e definiti. Il senatore Zuccalà osserva che il problema della connessione va visto in relazione al principio del giudice naturale ed all'esigenza di evitare una designazione discrezionale del giudice, per cui appare opportuno emendare il punto. Il sottosegretario Dell'Andro propone a sua volta un emendamento, inteso a risolvere i problemi accennati dai senatori Leone e Zuccalà.

Intervengono i senatori Follieri, Maris, Coppola, Bardi, il presidente Cassiani ed il relatore Zuccalà. Al termine la Commissione, all'unanimità, accoglie la sostituzione delle parole: « ipotesi di connessione facoltativa » con le altre: « discrezionalità nella determinazione del giudice competente », nonchè l'inciso relativo all'esclusione della connessione nel caso di imputati minori.

Un ulteriore dibattito si apre quindi sulla seconda parte dell'emendamento governativo (relativo alla separazione dei procedimenti) per quanto riguarda le possibilità di richiesta anche della parte civile.

Il senatore Tropeano raccomanda di non limitare alla fase istruttoria il potere di disporre la separazione. Il relatore Zuccalà esprime perplessità circa una iniziativa della parte civile che incida sulla posizione primaria dell'imputato. Anche il relatore Salari osserva che con la proposta in esame si viene a modificare la natura della parte civile, che è accessoria nel processo penale.

Il senatore Leone si dichiara invece favorevole al potere di richiesta e di propulsione della parte civile nel processo, osservando che il punto si potrebbe approvare con la riserva di riesaminare il problema allorchè risulterà configurata più completamente la parte civile in seguito all'approvazione degli altri principi e criteri fissati nell'articolo 2.

Anche il senatore Follieri è favorevole ad assicurare un potere ordinatorio nel processo alla parte civile; il senatore Bardi rileva dal canto suo che l'approvazione della proposta si inquadra nel sistema generale della legge quale risulta anche dai punti 57 e 58 e suggerisce un emendamento di carattere formale alla dizione proposta dal Governo.

Successivamente, dopo alcune osservazioni del sottosegretario Dell'Andro, la Commissione accoglie l'emendamento da lui suggerito, che prevede il potere del giudice di disporre anche in sede di appello la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, con previsione dell'impugnazione nel merito, con la riserva di riesaminare la posizione della parte civile allorchè risulterà configurata più completamente dalla normativa in discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale** » (676), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione esamina l'emendamento aggiuntivo al punto 7, nonchè l'emendamento 7-bis (entrambi del senatore Tomassini), accantonati in precedenza. Nel primo di essi si stabilisce l'obbligo della perizia psichiatrica per i delitti più gravi e per quelli dei minori, nonchè l'obbligo della perizia psichiatrica e psicologica della parte offesa se si tratta di minore che sia stato oggetto di un reato sessuale; nel secondo si prevede l'assistenza di un psicologo o un psichiatra all'interrogatorio del minore.

Il relatore Salari riconosce che i problemi sollevati dagli emendamenti sono di notevole interesse ai fini dell'individualizzazione della pena, ma osserva che occorre specificare quali siano i reati più gravi; si dichiara, peraltro, non contrario al principio dell'obbligatorietà della perizia (anche se questa talvolta non porta elementi di novità), e decisamente favorevole sugli altri punti degli emendamenti.

Perplesso sull'obbligatorietà della perizia si dichiara invece il senatore Lugnano, mentre l'altro relatore, senatore Zuccalà, ricorda che i punti 6 e 7 tendono ad assicurare la conoscenza della personalità dell'imputato e sottolinea che l'obbligatorietà della perizia impedisce la celerità del processo in tutti quei casi in cui la perizia stessa non si riveli necessaria.

Circa la perizia sulla parte offesa, il senatore Zuccalà si pronuncia favorevolmente in via di massima, mentre a suo avviso l'ultimo emendamento relativo all'interrogatorio — che si giustifica nell'attuale struttura del processo — perde invece rilievo nella nuova struttura che esso verrà ad assumere.

Il senatore Tropeano ritiene impreciso il criterio della gravità dei delitti e pericoloso l'obbligo della perizia, che talora potrebbe determinare l'insorgere di turbe psichiche nel soggetto. A suo avviso occorrerebbe invece attenuare il potere di disporre la peri-

zia, mentre per l'interrogatorio è sufficiente la presenza di un assistente sociale.

Il sottosegretario Dell'Andro afferma che le questioni sollevate dagli emendamenti del senatore Tomassini sono avvertite sul piano della scienza penalistica, ma che sul piano legislativo è difficile individuare il parametro di gravità dei delitti.

Egli rileva inoltre che le esigenze prospettate negli emendamenti sono già considerate nei punti 6 e 7 e che con l'obbligatorietà della perizia si creerebbe un intralcio alla snellezza processuale, mentre l'assoggettamento a perizia dell'offeso capovolgerebbe il principio generale del rispetto della personalità del denunciante. Meno contrario si dichiara invece all'emendamento relativo all'interrogatorio, anche se ritiene che la sola assistenza di un psicologo sia superflua, mentre un intervento attivo dello stesso condizionerebbe l'immediatezza della prova.

Dopo che il senatore Tomassini ha precisato di essere disposto ad accettare la perizia psicologica facoltativa, il senatore Petrone si dichiara favorevole all'emendamento; anche il senatore Bardi osserva che la perizia sull'offeso nei modi da ultimo precisati dal senatore Tomassini risponde ad una esigenza reale da soddisfare.

Il relatore Salari — che prende nuovamente la parola — afferma che le dichiarazioni del rappresentante del Governo sui punti 6 e 7 soddisfano senz'altro le esigenze relative ai primi due temi degli emendamenti, mentre è da accogliere il terzo punto di tali emendamenti, tenendo conto che l'equazione tra minore età ed innocenza è tutt'altro che valida. Propone peraltro di accantonare l'emendamento, ove la Commissione ravvisi l'esigenza di un maggiore approfondimento.

L'altro relatore Zuccalà suggerisce, dal canto suo, di sostituire la dizione « perizia » con « indagine » (per escludere il ricovero) mentre il senatore Follieri — che ritiene i due termini equivalenti — dichiara di essere favorevole all'indagine psicologica al fine di accertare se il soggetto offeso sia normale.

Dopo che il presidente Cassiani ha riassunto i termini del dibattito e dopo una di-

chiarazione di voto del senatore Coppola, la Commissione, con il voto contrario del senatore Filetti (che aveva anche eccepito la preclusione dell'emendamento); accoglie la proposta del senatore Tomassini, con la modifica suggerita dal senatore Zuccalà, che introduce la facoltà di disporre l'indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati sessuali. Vengono invece respinti le restanti parti dell'emendamento aggiuntivo al punto 7, nonché l'emendamento 7-bis.

Il sottosegretario Dell'Andro dichiara di essere contrario all'emendamento, perchè il cambiamento della formulazione non ne modifica in alcun modo il tenore, perchè eventuali anomalie psicologiche rilevate sulla persona offesa non hanno alcun rilievo ai fini della dimostrazione della responsabilità dell'imputato, e perchè ogni indagine o perizia relativa all'intera personalità dell'offeso deve avere un limite nel rispetto della personalità umana.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Marullo, per il reato di ingiuria aggravata (articolo 594 del Codice penale) » (Doc. IV, n. 23).

Esame e rinvio.

Riferisce il senatore Coppola, esponendo i fatti da cui ha tratto origine la domanda di autorizzazione a procedere e ricordando che il senatore Marullo ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione per fornire chiarimenti.

Il senatore Marullo svolge quindi un'ampia esposizione sulla vicenda che ha dato luogo alla denuncia contro di lui (connessa all'espropriazione di una parte determinante di una sua azienda agricola) ed alla quale, a suo avviso, non sono estranei motivi di persecuzione politica nei suoi confronti. Egli chiede, in particolare, che la Commissione esamini anche tutti gli atti relativi alla denuncia, da lui, a sua volta sporta contro i suoi avversari, per ottenere un quadro completo necessario alla valutazione globale del suo comportamento.

Dopo questo esame — egli aggiunge — chiederà che l'autorizzazione a procedere sia concessa.

Il senatore Marullo prosegue dichiarando di essere ben consapevole che il Senato può giudicare sulla domanda di autorizzazione a procedere indipendentemente da una sua manifestazione di volontà; precisa tuttavia di avere sentito l'esigenza di essere giudicato sulla base di tutti gli elementi della complessa vicenda, parte dei quali devono essere acquisiti presso la Procura della Repubblica della zona nella quale risiede.

Si apre quindi una discussione di carattere procedurale.

Il senatore Petrone, dopo aver affermato di apprezzare la posizione assunta dal senatore Marullo, dichiara di concordare sulla necessità di tener conto di tutti gli elementi in possesso della Procura della Repubblica, alla quale occorrerà pertanto richiederli.

Anche il senatore Lugnano dichiara di apprezzare l'esigenza morale che emerge dall'esposizione del senatore Marullo, condividendo l'opportunità che i fatti siano acclarati nel modo più completo.

Il presidente Cassiani sottolinea a sua volta il profondo significato morale della richiesta del senatore Marullo; esprime peraltro l'avviso che la Commissione non abbia la possibilità di richiedere direttamente alla Procura della Repubblica il fascicolo processuale.

Anche il senatore Tropeano è dell'opinione che la Commissione non abbia la facoltà di rivolgere tale richiesta, ma — esistendo una connessione tra i processi nei quali il senatore Marullo è rispettivamente parte attiva e parte passiva — ritiene che possa promuoversi la riunione degli stessi e successivamente si possano ottenere i necessari elementi di giudizio.

Sulla possibilità per la Commissione di ottenere direttamente il fascicolo dalla Procura della Repubblica si dichiarano favorevoli i senatori Follieri e Petrone (quest'ultimo affermando che la Commissione giustizia, nelle funzioni relative all'esame delle autorizzazioni a procedere è investita dei poteri di una Commissione d'inchiesta); invece il senatore Fenoaltea (il quale sotto-

linea che l'indagine della Commissione è delimitata dalla formulazione del capo di accusa) la senatrice Giglia Tedesco ed il presidente Cassiani (che richiama l'articolo 56 primo comma del Regolamento del Senato, nel quale si fa riferimento alla richiesta al Ministro di grazia e giustizia) ritengono che tale facoltà non sia riconosciuta alla Commissione.

Il senatore Lugnano, dal canto suo, osserva che il senatore Marullo, in qualità di interessato può ottenere, a richiesta, copia dei documenti in questione.

Al termine del dibattito, la Commissione invita il senatore Marullo a provvedere alla richiesta personale delle copie degli atti e decide di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 56 primo comma del Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,40.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Tantalò e per il tesoro Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REDIGENTE

« **Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale** » (909), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Dopo che il presidente Martinelli ha sottolineato l'urgenza del provvedimento, vivamente atteso dagli enti locali, il senatore Bertoli chiede che, insieme al disegno di legge in titolo, vengano esaminati anche i disegni di legge nn. 297, 360 e 376, tutti di iniziativa di senatori di parte comunista, e

connessi con le disposizioni del disegno di legge n. 909. Il presidente Martinelli, riconosciuta la fondatezza della proposta del senatore Bertoli per quanto riguarda la connessione per materia dei provvedimenti citati, fa presente che i disegni di legge nn. 297, 360 e 376 sono assegnati in sede referente ed il senatore Buzio aggiunge che su due di essi è relatore il senatore Cifarelli.

Il Presidente suggerisce quindi di richiedere alla presidenza del Senato l'assegnazione anche degli altri disegni di legge in sede redigente, in modo che si possa condurre una discussione congiunta, assumendo come base il disegno di legge governativo e propone che nella seduta odierna il senatore Oliva riferisca sul disegno di legge n. 909.

In tal senso si pronuncia anche il sottosegretario Picardi, il quale ricorda che nel disegno di legge n. 909 sono state trasfuse dalla Camera dei deputati anche delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare e che occorrerebbe tenere conto di tale fatto.

Il senatore Bertoli, premesso che la richiesta di abbinamento non si prefigge finalità defatigatorie, dichiara di accettare la proposta del Presidente di assumere come testo base il disegno di legge governativo: egli, peraltro, non ritiene opportuno richiedere l'assegnazione in sede redigente di tutti i disegni di legge, in quanto non esclude che, nel prosieguo della discussione, la sua parte politica sia indotta a chiedere la rimessione all'Assemblea anche del disegno di legge n. 909. Tale argomentazione è condivisa dal senatore Antonino Maccarrone, il quale peraltro dichiara che, da parte comunista, non si ha nulla in contrario a che tutti i disegni di legge vengano esaminati in sede redigente, purchè resti salva la facoltà di richiedere la rimessione all'Assemblea.

Il presidente Martinelli fa presente che tale facoltà è sempre consentita dal Regolamento e la Commissione stabilisce di richiedere il mutamento di assegnazione dei disegni di legge nn. 297, 350, 376, di procedere alla loro discussione congiuntamente al disegno di legge n. 909, che viene assunto come testo base.

Svolge quindi un'ampia esposizione introduttiva il senatore Oliva, premettendo anzitutto che la sua esposizione si limiterà al disegno di legge n. 909, in quanto non può ancora pronunciarsi sugli altri provvedimenti, che la Commissione ha deciso di esaminare congiuntamente, e ciò anche a prescindere dal fatto che su due di tali disegni di legge è relatore il senatore Cifarelli.

Il relatore si sofferma quindi sul carattere contingente del disegno di legge all'esame, anche se esso ha un notevole rilievo. Non sarebbe infatti, prosegue l'oratore, pensabile oggi un'organica riforma della finanza locale in coincidenza con la fase di attuazione delle regioni a statuto ordinario. Ciò nonostante, l'urgenza di arrecare un sollievo, sia pure contingente, alla finanza locale appare evidente nell'attuale situazione degli enti locali, i quali svolgono un'essenziale funzione democratica e pluralistica, strettamente collegata all'autonomia finanziaria.

Tutto il problema della finanza locale, prosegue il senatore Oliva, dipende dal fatto che la necessaria autonomia finanziaria deve sorreggersi sempre sul prelievo tributario sui cittadini e, pertanto, deve tener conto dei limiti di tollerabilità di tale prelievo. Il senatore Oliva sottolinea quindi il fatto che, da un certo tempo, il tradizionale ricorso al credito da parte degli enti locali si è trasferito dalle spese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche a quelle di gestione, nonostante la tendenza legislativa, iniziata 10 anni or sono di alleggerire i compiti degli enti stessi: d'altra parte, egli aggiunge, non si può proseguire indefinitamente su questa strada, che può condurre alla completa vanificazione della funzione degli enti locali. Per questo, il disegno di legge in discussione è orientato verso l'aumento della compartecipazione dei comuni ai tributi erariali e la facilitazione della concessione dei prestiti. A quest'ultimo scopo, prosegue il relatore, passando ad esaminare gli articoli del disegno di legge, è prevista la ricostituzione della sezione speciale della Cassa depositi e prestiti per il credito comunale e provinciale e l'istituzione di una altra sezione speciale per il credito a breve termine, con funzioni di anticipazione ri-

spetto ai mutui definitivi per il ripiano dei bilanci.

Il disegno di legge prevede poi altre norme riguardanti la istituzione di termini per l'approvazione dei bilanci sia da parte degli organi degli enti locali sia da parte delle autorità di controllo. È previsto inoltre un blocco triennale alla modifica degli organici dei dipendenti degli enti locali, blocco che non coincide necessariamente con il divieto di nuove assunzioni.

Proseguendo nell'esame delle singole norme del provvedimento, il senatore Oliva si sofferma sugli articoli 10 e 11, riguardanti la ripartizione del fondo alimentato attraverso quote di gettito dell'ige e destinato alla concessione di contributi in conto capitale agli enti locali. Dopo aver illustrato anche gli articoli 12, 13 e 14 (il quale ultimo chiude la questione del rimborso della soppressa imposta comunale di consumo sul vino agli enti locali), il relatore si sofferma sull'articolo 19 (che prevede la cessazione dell'obbligo degli enti locali di retribuire gli insegnanti delle scuole di avviamento professionale, recando così un sollievo di 9 miliardi alla finanza dei comuni) e sugli articoli da 20 a 24, riguardanti le imposte di consumo.

Dopo aver accennato alle norme relative alla copertura finanziaria della spesa, il relatore conclude la sua esposizione chiedendo l'approvazione del disegno di legge.

Dopo che il senatore Cifarelli ha dichiarato di rinunciare, a favore del senatore Oliva, all'incarico di relatore sui disegni di legge nn. 297 e 376, il Presidente chiede che la Commissione stabilisca un calendario per l'esame del disegno di legge n. 909 e degli altri per i quali ha deciso di condurre una discussione congiunta.

Su tale questione si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il relatore Oliva, il sottosegretario Picardi e il senatore Bertoli. Il presidente Martinelli, riassumendo le conclusioni del dibattito, avverte che la Commissione esaminerà ancora il disegno di legge nelle sedute di mercoledì 26 e di venerdì 28 novembre, con l'intesa che entro tale data la Commissione si impegna a concludere la discussione generale.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46** » (890), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce il presidente Martinelli, sottolineando le finalità prequative del provvedimento, il quale si propone di estendere alcuni benefici relativi al trattamento di quiescenza a tutti i cittadini italiani profughi aventi diritto a quiescenza come dipendenti da enti locali di territori ceduti con il Trattato di pace.

Dopo che il relatore ha ricordato i motivi per i quali tali benefici non sono estesi attualmente a tutta la categoria ed ha illustrato le norme riguardanti la copertura finanziaria (che è ottenuta mediante riduzione del fondo globale dell'esercizio 1969), la Commissione approva senza dibattito il complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 12,10.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi ed i sottosegretari di Stato allo stesso dicastero Limoni e Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Celebrazione del quinto centenario della morte di Filippo Lippi** » (590), d'iniziativa dei senatori Bisori ed altri.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Apri la discussione sul disegno di legge, già esaminato in sede referente l'11 ed il 13

novembre, il primo proponente, senatore Bisori. Egli in particolare sottolinea la circostanza che l'articolazione del provvedimento si è modellato sullo schema di analoghi documenti legislativi; l'oratore, pur non formulando emendamenti, esprime poi qualche perplessità sulla funzionalità dello strumento esecutivo (il Comitato celebrativo) nella sua nuova fisionomia decisa dalla Commissione in sede referente.

Ha quindi la parola il relatore Zaccari: richiama sinteticamente la sua precedente illustrazione e quindi fornisce chiarimenti sui punti esaminati dal precedente oratore.

Segue il dibattito: intervengono i senatori Antonicelli, Dinaro, Premoli e Piovano.

Il senatore Antonicelli si sofferma sulla necessità di assicurare la migliore utilizzazione possibile dei fondi stanziati al fine di onorare la memoria del grande artista, egli dice, secondo l'intento comune di tutte le parti politiche della Commissione.

Il senatore Dinaro, premesso che difficilmente il restauro delle opere del Lippi, divenuto obiettivo fondamentale del provvedimento, potrà essere eseguito senza ricorrere all'opera di esperti e di tecnici anche estranei all'Amministrazione, dichiara che non presenterà emendamenti se verranno date assicurazioni che il testo, nella sua attuale stesura, consente tale utilizzazione del personale indicato.

Anche il senatore Premoli sottolinea la necessità di ricorrere ad esperti altamente specializzati nonchè l'urgenza con la quale deve provvedersi all'opera di ripristino.

Da parte del senatore Spigaroli, che si pronuncia favorevolmente anche a nome dei senatori democratici cristiani sul provvedimento nel suo complesso, viene formulata qualche riserva sulla natura ambivalente del Comitato, destinato ad operare in parte autonomamente e in parte come organo del Ministro della pubblica istruzione; egli ritiene poi che nelle iniziative per la celebrazione debbano tornare a prevedersi i convegni di studio previsti dai proponenti.

Il senatore Piovano ricorda che l'assenso al trasferimento di sede è stato dato dai senatori comunisti, per quanto senza molto entusiasmo, in considerazione della premi-

enza conferita, nel nuovo testo, al di là della retorica celebrativa, alle esigenze della conservazione e della tutela di questo delicato patrimonio d'arte. Si augura quindi che le conclusioni precedentemente adottate non vengano disattese nella nuova sede di discussione.

Seguono le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Quest'ultimo ribadisce il parere favorevolmente espresso già in sede referente sul testo dei proponenti; dichiara che, peraltro, non si opporrà all'accoglimento degli emendamenti formulati in sede referente.

Dopo alcune dichiarazioni di voto (favorevoli, dei senatori Premoli e Antonicelli), la Commissione passa all'esame degli articoli.

Sul primo articolo vengono presentati tre emendamenti: il presidente Russo propone che siano previste anche mostre di documenti di archivio relativi all'opera dell'artista e della sua scuola; il senatore Spigaroli suggerisce di inserire, fra le iniziative, la organizzazione di convegni di studio; il relatore Zaccari chiede che lo stanziamento venga iscritto, anzichè nell'esercizio 1969, nell'esercizio 1970.

Sull'emendamento del senatore Spigaroli esprime dissenso il senatore Piovano, mentre sugli altri due emendamenti il sottosegretario Limoni si dichiara favorevole.

Indi, a richiesta del relatore (si associa anche il rappresentante del Governo), il senatore Spigaroli ritira il proprio emendamento, la Commissione approva le due modifiche sopra ricordate, ed infine l'articolo 1 nel testo conseguentemente emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2. Esso è accolto nel testo approvato in sede referente, con un emendamento che ripristina la lettera f) del testo dei proponenti.

Viene preso in esame l'articolo 3.

Sulla opportunità di inserirvi nuovamente la norma (soppressa in sede referente) con cui il Comitato viene autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, si svolge un breve dibattito: vi prendono parte i senatori Spigaroli, Bisori, Dinaro ed il presidente Russo. Dopo alcune precisazioni del relatore e del rappresentante del

Governo, l'articolo in questione viene accolto nel testo approvato in sede referente.

L'articolo 4, quindi, è approvato dalla Commissione senza dibattito, con una modifica di coordinamento, connessa alla precedente deliberazione sull'anno finanziario di iscrizione del nuovo onere.

Sull'articolo 5, il senatore Spigaroli ricorda le sue precedenti osservazioni in ordine ai possibili ritardi nell'utilizzazione degli eventuali fondi forniti al Comitato da enti pubblici o da privati, in conseguenza delle complesse procedure di contabilità dello Stato.

Dopo alcune precisazioni del sottosegretario Limoni sulla autonomia di cui il Comitato sarà fornito, la Commissione approva poi il predetto articolo, nonchè, senza dibattito, il successivo; quest'ultimo viene modificato con uno scorrimento al 1972 del termine di cessazione delle funzioni del Comitato celebrativo.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della Scuola media » (822), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Coddignola.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Con una breve illustrazione favorevole del relatore Zaccari, viene aperta la discussione sul disegno di legge, già esaminato in sede referente il 13 novembre. Nel dibattito intervengono quindi i senatori Romano, Treu, Spigaroli e Dinaro.

Da parte del senatore Romano viene ribadito il dissenso dei senatori comunisti già manifestato nella seduta sopra ricordata; egli, in particolare, sottolinea il contrasto fra le linee del provvedimento in esame e quelle in corso di definizione presso l'8ª Commissione della Camera sui nuovi criteri di reclutamento del personale insegnante.

A questi rilievi critici replica il senatore Treu; egli tiene a sottolineare che le dimensioni del disegno di legge, sono modeste: si vuole riparare soltanto gli inconvenienti creatisi, in un numero ben circoscritto di casi, in sede di prove scritte per gli esami riservati di abilitazione.

Qualche perplessità viene poi manifestata dal senatore Spigaroli sull'opportunità di allargare ulteriormente la portata del provvedimento con l'ammissione alle prove supplementari anche di coloro i quali a suo tempo non presentarono domanda: l'oratore teme che tale estensione crei delle difficoltà in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Anche il senatore Dinaro considera il disegno di legge uno strumento destinato non ad innovare nella legislazione sulle abilitazioni e sul reclutamento degli insegnanti, ma a integrare la legge n. 603 del 1966. L'oratore aggiunge poi qualche rilievo sulle prove riservate di cui si tratta, che si augura siano mantenute al dovuto livello di dignità culturale.

Replicano quindi il relatore Zaccari ed il sottosegretario Limoni.

Indi la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato, senza dibattito, nel testo dei proponenti.

Sull'articolo 2, il sottosegretario Limoni presenta un emendamento, in cui fra l'altro si prevede l'ammissione alle prove supplementari anche di quegli aventi titolo che a suo tempo non presentarono domanda: egli chiarisce al senatore Spigaroli che con tale emendamento si vuol venire incontro a quanti, a causa di dubbi interpretativi — che ora scompaiono, con l'approvazione dell'articolo 1, — rinunciarono a presentarsi all'esame.

Il senatore Spigaroli dichiara di consentire con tali finalità e quindi la Commissione accoglie il nuovo testo, con un emendamento su di esso proposto dal senatore La Rosa (concernente il termine entro cui dovranno essere indette le prove supplementari: è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento).

Viene poi esaminato un articolo aggiuntivo, proposto anch'esso dal rappresentante del Governo: convalida le prove sostenute con riserva dai candidati che sono stati esclusi per non aver prodotto la prescritta documentazione entro il 20 gennaio 1969.

La norma è approvata senza dibattito.

Indi il disegno di legge è approvato nel suo complesso; il senatore Romano motiva il voto contrario dei senatori comunisti, anche con alcuni dubbi circa il pieno rispetto del principio di uguaglianza fra i cittadini da parte del provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore De Zan chiede che la Sottocommissione per l'esame degli articoli dei disegni di legge sullo statuto della Biennale di Venezia sia al più presto convocata; e il senatore La Rosa che venga inserito nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute il disegno di legge n. 407, recante l'inquadramento di ufficio, nei bienni, dei professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento.

(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 18,20).

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
 - « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
 - « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
 - « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
 - « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
 - « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
 - « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;
 - « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame, sospeso il 6 novembre; il relatore Bertola riferisce brevemente sui lavori compiuti dal Comitato di redazione degli articoli, nel corso di una serie di riunioni tenute in questa e nella passata settimana, e dedicati al tema dei docenti.

Avverte che sono stati formulati cinque articoli concernenti rispettivamente il docente universitario, le modalità del reclutamento, la valutazione dell'attività didattica e scientifica, gli « aiuti al dipartimento » ed infine i docenti associati.

La Commissione passa quindi alla discussione dei predetti articoli.

Sul primo articolo intervengono i senatori Fortunati, Iannelli (quest'ultimo propone un emendamento, che viene accolto dalla Commissione) e il relatore Bertola. Infine l'articolo è approvato nel suo insieme.

Esso stabilisce che al ruolo di docente universitario si accederà mediante concorso, cui potranno partecipare i cittadini.

La ripartizione dei posti in organico fra gruppi di dipartimenti relativi al medesimo campo di ricerca e, successivamente, all'interno di ciascun gruppo, fra i singoli dipartimenti, sarà disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario in rapporto al numero degli studenti ed alle esigenze didattiche e di ricerca dei dipartimenti e su loro richiesta.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, da un dipartimento di altra università. Ai trasferimenti, da effettuarsi prima dei bandi dei concorsi, non potrà essere destinata più della metà dei posti disponibili in ciascun dipartimento.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I docenti di ruolo saranno collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiranno il sessantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, potrà chiedere di essere collocato fuori ruolo, conserverà lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilirà le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente di ruolo potrà anticipare di due anni il passaggio dalla terz'ultima alla penultima, e dalla penultima all'ultima classe di stipendio, a seguito di concorsi per titoli

per un numero di posti pari al 20 per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Il concorso si svolgerà secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non sarà tenuto a prestare giuramento e sarà inamovibile.

Si passa quindi all'esame del successivo articolo: riguarda i concorsi per i docenti universitari.

Si apre il dibattito. Intervengono i senatori Fortunati, Carraro, Treu, Romano, Dinaro e Iannelli.

Il relatore Bertola replica, fra l'altro, in risposta ad un rilievo del senatore Romano (che si era dichiarato contrario alla graduazione degli idonei) illustrando i motivi a sostegno del testo proposto.

Indi la Commissione accoglie l'articolo nel testo formulato dal Comitato.

La norma dispone che ogni due anni il Ministro della pubblica istruzione bandirà i concorsi per i posti di docente di ruolo disponibili presso i singoli dipartimenti, per settori di ricerca e di insegnamento indicati dai dipartimenti interessati.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro della pubblica istruzione: si comporrà di cinque docenti di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso. Ogni dipartimento indicherà non più di tre docenti.

La commissione formulerà il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati; potrà inoltre richiedere prove sperimentali, per le discipline che lo consentano.

Al termine dei suoi lavori la commissione redigerà una relazione analitica, in cui verranno riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa proporrà i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso.

I dipartimenti chiameranno con deliberazione, ai posti messi a concorso, i vincitori, sulla base delle domande presentate.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà, con proprio decreto, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Oltre ai vincitori la commissione potrà indicare candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso. In caso di vacanza dei posti, i dichiarati meritevoli potranno essere chiamati dai dipartimenti secondo l'ordine della graduatoria, entro il biennio successivo alla data in cui venne bandito il concorso.

I concorsi universitari saranno banditi nel mese di dicembre ed espletati entro il 31 luglio successivo. I vincitori prenderanno servizio con l'inizio del nuovo anno accademico.

Tutti gli atti della commissione saranno pubblici.

È preso in esame l'articolo successivo, che attiene alla valutazione dell'attività didattica e scientifica del docente. Nel dibattito che segue vengono formulati alcuni rilievi dai senatori Codignola, Fortunati, Sotgiu, Papa, Carraro, Antonicelli e Dinaro; si concordano in conseguenza alcuni emendamenti, poi accolti dalla Commissione.

L'articolo, nel testo modificato, stabilisce che l'attività scientifica e didattica del docente universitario sarà valutata da una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, sarà nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione e si comporrà di tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui alla precedente norma, designati da tre dipartimenti affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di giudizio sfavorevole, il docente potrà chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è subordinato al conseguimento del giudizio favorevole.

Sulla votazione di tale articolo vengono fatte alcune dichiarazioni: il senatore Sotgiu avverte che i senatori comunisti, pur avendo contribuito all'elaborazione del testo della norma (come in genere anche delle altre disposizioni redatte) si riservano il giudizio: potrà essere dato in sede di valutazione definitiva del testo completo del disegno di legge; il senatore Piovano sottolinea, che, in specie, il contenuto degli articoli in esame resta condizionato al modo come verrà strutturato il dipartimento (raccomanda quindi un'urgente definizione di tale tema); il senatore Pellicanò manifesta il proprio dissenso, per la scarsa fiducia da lui nutrita sulla reale possibilità delle norme approvate di essere attuate in senso avanzato; infine il senatore Antonicelli annuncia a sua volta la propria astensione, riservandosi anch'egli il giudizio alla conclusione dei lavori di redazione degli articoli.

Quindi l'articolo è accolto nel suo insieme nel testo anzidetto.

Si passa alla discussione dell'articolo relativo agli « aiuti ».

Nel dibattito intervengono i senatori Romano, Codignola, Carraro, Antonicelli, Dinaro, Fortunati, Burtulo, Iannelli e Piovano. Vengono proposti degli emendamenti, per una migliore formulazione del testo, dai senatori Fortunati, Romano e Dinaro, ed in relazione al tema dei trasferimenti da parte del senatore Iannelli; indi, dopo un ampio esame dell'argomento relativo alla carriera degli aiuti forniti di dottorato di ricerca, si stabilisce che il problema verrà affrontato nell'ulteriore corso del provvedimento.

Infine, dopo la replica del relatore Bertola ed alcune precisazioni del ministro Ferrari-Aggradi, l'articolo è accolto in un testo emendato.

Esso dispone l'istituzione di un ruolo di aiuti al dipartimento secondo l'organico ed il trattamento economico da stabilirsi in una

tabella che verrà annessa al presente provvedimento.

Gli aiuti avranno il compito di svolgere attività di ricerca e di studio per la propria preparazione scientifica, di assistere gli studenti nei loro studi, di collaborare all'attività del dipartimento.

Gli aiuti non potranno sostituire i docenti nell'insegnamento.

L'organico degli aiuti di ciascun dipartimento verrà determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in rapporto al numero dei docenti e degli studenti ed all'esigenza di ricerca del dipartimento.

Al ruolo di aiuto si accederà mediante concorsi nazionali da indire, nel mese di dicembre di ogni anno, dal Ministro della pubblica istruzione, per i posti di aiuto disponibili presso i singoli dipartimenti. I concorsi saranno banditi per settore di ricerca, indicati dal Consiglio nazionale universitario sulla base delle richieste dei dipartimenti interessati.

La metà dei posti disponibili verrà destinata a concorso per soli titoli, riservato ai dottori di ricerca; per l'altra metà, il concorso sarà per titoli ed esami: vi potranno partecipare i laureati.

Le modalità per lo svolgimento del concorso saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

I dipartimenti chiameranno ai posti messi a concorso i vincitori, sulla base delle domande presentate.

Il Ministro della pubblica istruzione assegnerà i posti non ricoperti ai vincitori che non saranno stati chiamati, tenendo conto delle loro preferenze.

Gli aiuti potranno essere trasferiti, su domanda, ai posti disponibili di altri dipartimenti della stessa o di diversa università, previa chiamata dei dipartimenti stessi. I trasferimenti saranno effettuati prima del bando dei concorsi.

Dopo dieci anni di servizio l'aiuto cesserà di appartenere al ruolo: sarà trasferito, su sua domanda, o nei ruoli del personale tecnico del dipartimento di provenienza o di altro dipartimento della stessa o di diversa università previo gradimento del diparti-

mento stesso, anche in soprannumero; ovvero nei ruoli dei professori degli istituti di istruzione secondaria per l'insegnamento delle materie o gruppi di materie indicati dal dipartimento di provenienza; ovvero nei ruoli di altre carriere statali, previo esame-colloquio e limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti da determinare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Per gli aiuti in possesso del dottorato di ricerca il periodo di servizio di cui alla norma precedente è ridotto a sei anni.

La Commissione, quindi, affronta l'articolo che disciplina la figura del docente associato.

Dopo dibattito, nel quale intervengono i senatori Romano, Codignola, Fortunati, Sotgiu e Iannelli, viene proposto (dal senatore Sotgiu) di rinviare l'esame della norma, anche in attesa di definire il connesso tema del pieno tempo dei docenti.

Convengono sull'accantonamento della norma sia il relatore Bertola, sia il sottosegretario Rosati, e la proposta è accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Spigaroli chiede che in una delle prossime sedute venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge recante integrazioni alla legge relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (n. 337); il senatore Codignola sollecita la convocazione urgente della Sottocommissione per l'esame degli articoli dei disegni di legge sul nuovo statuto della Biennale di Venezia. Si associa il senatore De Zan. Infine si stabilisce, su quest'ultimo punto, che la predetta Sottocommissione si riunirà nel pomeriggio di martedì 25 novembre alle ore 18.

Si conviene altresì che il Comitato di redazione degli articoli del provvedimento

sulla riforma dell'ordinamento universitario riprenderà i propri lavori mercoledì 26 alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 20,40.

INDUSTRIA (9^a)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente
ZANNIER*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Lattanzio.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REDIGENTE

« **Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti** » (895), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Dosi, dopo aver ricordato che l'argomento dell'assicurazione obbligatoria costituisce oggetto di dibattito nel nostro Paese da oltre un quarantennio, fornisce alla Commissione numerosi dati statistici sulla frequenza degli incidenti stradali nel nostro Paese. L'oratore chiarisce quindi che scopo essenziale del provvedimento in esame è quello di garantire l'attuazione concreta del principio della responsabilità del conducente e del proprietario prevista dall'articolo 2054 del Codice civile, imponendo l'assicurazione obbligatoria per tutti coloro che introducono in circolazione un veicolo a motore o un natante.

Il senatore Dosi illustra quindi alla Commissione le linee essenziali del disegno di legge, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che riguardano la fissazione delle tariffe ed il controllo esercitato in materia dal Ministro dell'industria, i tipi di veicoli sottoposti all'obbligo del provvedimento (a questo proposito il relatore si dichiara favorevole all'estensione dell'obbligo del-

la targa per i ciclomotori, i quali verrebbero così ad essere compresi nella nuova disciplina, e contrario al differimento dell'obbligo per i veicoli di proprietà dello Stato), l'istituzione di un fondo di garanzia per le vittime della strada, la configurazione del rapporto giuridico tra il danneggiato e la società di assicurazione, l'anticipazione (a suo avviso eccessivamente elevata) sul risarcimento del danno che può essere stabilita dal giudice in favore del danneggiato, i limiti degli indennizzi e l'obbligo per le imprese assicurative di accettare la richiesta di contratto da parte di chiunque.

Il provvedimento — conclude il senatore Dosi — è atteso dal Paese e, pertanto, nonostante le perplessità suscitate da talune disposizioni particolari, è opportuno che esso venga approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati per evitare ulteriori ritardi.

Dopo che il presidente Zannier ha assicurato che la relazione del senatore Dosi sarà stampata e distribuita in bozze a tutti i componenti della Commissione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

LAVORO (10^a)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
MANCINI

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin e il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Rampa.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

VOTAZIONE PER LA NOMINA DI UN VICE PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Vice Presidente, in sostituzione del senatore Cengarle, chiamato ad incarichi di Governo.

Risulta eletto il senatore Pozzar.

SULL'AGITAZIONE IN CORSO PRESSO LA SOCIETÀ DELTA DI SERRAVALLE SCRIVIA

Il senatore Vignolo sollecita un intervento del Ministro del lavoro presso la società Delta di Serravalle Scrivia per la soluzione della vertenza causata dal licenziamento di un lavoratore, membro di Commissione interna.

Alla richiesta si associa la senatrice Dolores Abbiati Greco, la quale sottolinea il comportamento antisindacale della società.

Il sottosegretario Rampa assicura il pronto interessamento del suo Dicastero per l'accertamento dei fatti, dopo di che saranno adottate le opportune iniziative per la soluzione della vertenza e per la reintegrazione nel posto di lavoro dell'operaio licenziato.

SULL'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L'EDILIZIA PER I LAVORATORI

Il senatore Fermariello auspica che la Commissione sia sollecitamente investita dell'esame del decreto concernente l'edilizia per i lavoratori.

Il presidente Mancini assicura che interverrà nelle sedi opportune nel senso indicato dal senatore Fermariello.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri;

« Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;

« Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri;

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Riprendendo l'esame di argomenti accantonati nelle precedenti sedute, la Commissione discute un articolo 16-bis, proposto dai senatori Dolores Abbiati Greco ed altri,

concernente la libera circolazione dei rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro.

Il senatore Pozzar si dichiara contrario all'emendamento, ritenendo che la facoltà di spostarsi all'interno delle aziende sia implicita nei diritti già riconosciuti ai rappresentanti sindacali.

Anche il senatore Torelli si pronuncia contro l'emendamento, asserendo che una disposizione quale quella proposta dai senatori comunisti introdurrebbe un motivo di turbativa per il normale svolgimento dell'attività aziendale.

I senatori Vignolo, Di Prisco, Brambilla e Palazzeschi sottolineano invece la necessità di garantire la libera circolazione mediante una norma *ad hoc*. Il senatore Di Prisco esprime tuttavia il timore che l'emendamento, come proposto, non assicuri i diritti di tutti i rappresentanti dei lavoratori.

Il relatore Bermani, dopo aver ricordato che nel corso delle udienze conoscitive dedicate alla situazione dei lavoratori nelle aziende furono più volte lamentati gli ostacoli frapposti ai rappresentanti sindacali per l'espletamento del loro mandato, si dichiara favorevole alla sostanza dell'emendamento.

Anche il sottosegretario Rampa è favorevole all'emendamento, pur proponendo una diversa formulazione.

La Commissione si pronuncia infine contro l'inserimento dell'articolo 16-bis, sia nella formulazione proposta dai senatori comunisti, che in quella suggerita dal rappresentante del Governo.

La Commissione riprende quindi l'esame del seguente comma aggiuntivo proposto dai senatori Magno ed altri all'articolo 24: « A parziale modifica dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, le disposizioni contenute nella legge medesima si applicano ai datori di lavoro che occupano più di dieci dipendenti ».

Il sottosegretario Rampa dichiara che il Governo avverte l'importanza del problema toccato dall'emendamento, ma si riserva di proporre in Assemblea proprie proposte di modifica all'intero articolo 24, circa il campo di applicazione della legge.

Il senatore Varaldo esprime avviso contrario all'emendamento aggiuntivo per ragioni di sistematica legislativa.

Il senatore Robba lamenta che la Commissione si addentri in questioni, a suo avviso, di secondaria importanza, trascurando più importanti problemi connessi alla disciplina dei rapporti di lavoro. Il senatore Pasquale Valsecchi sostiene a sua volta che il problema preminente non è tanto quello di un allargamento della fascia di applicazione della legge del 1966 sulla « giusta causa », quanto quello di facilitare le procedure per rendere effettivamente operante la legge in questione.

Il senatore Torelli, dopo aver rilevato che le norme proposte in aggiunta dell'articolo 24 comporterebbero l'obbligo della reintegrazione nel posto del lavoro, si dichiara contrario all'estensione delle disposizioni sulla « giusta causa » alle aziende con meno di 35 dipendenti.

Quindi, dopo che il relatore Bermani e il presidente Mancini si sono pronunciati a favore dell'emendamento Magno, l'emendamento stesso, messo ai voti, è respinto dalla Commissione.

Viene successivamente esaminato l'articolo 24-bis, anch'esso proposto dal senatore Magno, tendente a stabilire che nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza dello Stato, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Il senatore Bisantis rileva il carattere privatistico dei rapporti di lavoro, per cui, a suo avviso, deve ritenersi improponibile una norma che sancisca obblighi per le parti che non hanno sottoscritto i contratti.

Il relatore Bermani e il sottosegretario Rampa dichiarano di apprezzare il significato dell'emendamento, ma rilevano l'opportunità di una diversa formulazione al fine di ovviare alle eccezioni sollevate dal senatore Bisantis e di garantire nel contempo

l'equo trattamento dei lavoratori da parte di chi gode di benefici concessi dallo Stato.

Interventi a sostegno dell'emendamento sono svolti dai senatori Dolores Abbiati Greco e Fermariello, mentre suggerimenti di modifica sono prospettati dal senatore Albani.

La Commissione stabilisce infine un ulteriore accantonamento dell'articolo 24-bis.

Per quanto concerne gli articoli 24-ter e 24-quater, proposti rispettivamente dai senatori Magno ed altri e dai senatori Zuccalà e Pozzar, concernenti l'estensione del disegno di legge in esame al settore del pubblico impiego e alle aziende pubbliche e private, i cui rapporti di lavoro non siano regolati da norme speciali, il sottosegretario Rampa dichiara che il Governo è favorevole all'applicazione dello « statuto » al maggior numero possibile di lavoratori. Egli sostiene tuttavia che, data la complessità del settore, disciplinato da disposizioni e regolamenti di carattere particolare, non sarebbe opportuno procedere ad una semplice estensione delle norme dello « statuto » e propone pertanto un articolo così formulato:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente e prevalentemente attività economica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme delegate intese ad uniformare, compatibilmente con la natura del rapporto, il trattamento giuridico dei dipendenti degli uffici e delle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici alle disposizioni della presente legge ».

A favore della proposta del Governo si dichiarano i senatori Ricci, Bisantis e Pozzar, il quale ultimo ritira l'emendamento da lui firmato assieme al senatore Zuccalà. Il senatore Magno conferma invece la validità del proprio emendamento, non condividendo l'opportunità che il problema sia risolto con norme delegate

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, viene ripresa alle ore 17,50).

La Commissione, dopo interventi dei senatori Pozzar, Varaldo e Fermariello e dopo una dichiarazione di astensione dal voto del senatore Bisantis, approva l'articolo 24-bis proposto dal senatore Magno, in una formulazione modificata secondo i suggerimenti del Presidente e del Ministro del lavoro.

Viene quindi approvato l'articolo aggiuntivo — sopra riportato — proposto dal Governo in sostituzione degli articoli 24-ter e 24-quater, rispettivamente presentati dai senatori Magno ed altri, Zuccalà e Pozzar, con la riduzione del termine della delega da tre a due anni.

Successivamente il ministro Donat-Cattin illustra il seguente articolo 25-quinquies:

« La Commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, per le quali ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

« Alla nomina della Commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.

« La Commissione elegge nella prima riunione il Presidente nel proprio seno e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

« La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenzae per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione del collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione

medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati.

« La Commissione ha anche il compito di decidere i provvedimenti di avviamento di lavoratori al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento; deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.

« Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.

« Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del lavoro.

« Non è ammesso il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra senza autorizzazione della sezione di collocamento competente.

« Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge ».

Il senatore Magno, dopo aver accennato ai problemi del collocamento in agricoltura,

sostiene la necessità di contenere al massimo la facoltà dei datori di lavoro di avanzare richieste nominative e chiede infine adeguate sanzioni nei confronti degli evasori alle norme sul collocamento.

Il senatore Pozzar si dichiara d'accordo sulla sostanza dell'articolo aggiuntivo, pur esprimendo l'auspicio che esso non esaurisca l'impegno del Governo per un'organica riforma delle disposizioni sul collocamento. L'oratore manifesta altresì il timore che le proposte del Governo sulla particolare materia non trovino opportuna collocazione nel disegno di legge in esame e suggerisce pertanto che l'esame dell'emendamento sia rinviato al momento della discussione in Assemblea, per un maggiore approfondimento.

Il senatore Brambilla afferma che le proposte del Ministro del lavoro si appalesano del tutto insufficienti rispetto alla necessità di modificare radicalmente una legislazione ormai inadeguata di fronte alle esigenze del mondo del lavoro.

Il senatore Ferrinariello, pur confermando le critiche di fondo del precedente oratore, ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo potrebbero costituire un primo passo sulla via della riforma, ove fossero opportunamente corrette per quanto concerne la formazione della graduatoria dei lavoratori, la composizione delle Commissioni e i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni stesse.

I senatori Palazzeschi ed Albani formulano ulteriori rilievi critici, mentre il senatore Di Prisco dichiara che si asterrà dalla votazione dell'articolo, a causa dell'insufficienza del tempo concesso per l'esame di una materia di tanta rilevanza.

La Commissione approva quindi l'articolo 25-*quinquies*, con alcune modificazioni. Su proposta del senatore Magno, viene elevato a 30 giorni il termine indicato dal secondo comma; su proposta della senatrice Dolores Abbiati Greco viene inserito, dopo il quinto, il seguente comma: « Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte ». Una modifica formale viene altresì apportata al penultimo comma.

Ripreso l'esame dell'articolo 1, vengono respinti gli emendamenti sostitutivi proposti dai senatori Vignolo e Di Prisco, mentre viene approvato quello presentato dal senatore Zuccalà, per cui l'articolo 1 del disegno di legge risulta così formulato: « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero ».

A conclusione dell'esame degli articoli, il Presidente, dopo aver ringraziato la Commissione per l'ampiezza della discussione dedicata al disegno di legge, esprime il proprio compiacimento per l'approvazione, da parte della Commissione stessa, di un provvedimento di preminente interesse per tutti i lavoratori.

Il senatore Di Prisco dichiara di non condividere il giudizio interamente positivo dato dal Presidente nei confronti del disegno di legge, mentre il senatore Fermariello dichiara che il suo Gruppo proseguirà in Assemblea la battaglia per un ulteriore miglioramento delle norme del provvedimento.

Infine, dopo che anche il sottosegretario Rampa ha ringraziato la Commissione per il contributo arrecato all'esame del disegno di legge presentato dal Governo, viene conferito al senatore Bermani il mandato di fiducia per la predisposizione della relazione da presentare all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 20,40.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Del Nero, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica

delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (742), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri (*alla 7^a Commissione*);

« Norme a favore dei centralinisti ciechi » (704), d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri (*alla 10^a Commissione*);

« Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica » (722), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri (*alla 10^a Commissione*);

« Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati » (782), (*alla 10^a Commissione*);

« Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (895), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9^a Commissione*);

« Norme per l'istituzione di parchi naturali per la ricreazione » (639), d'iniziativa del senatore Medici (*alle Commissioni riunite 7^a e 8^a*);

« Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione » (666), d'iniziativa della senatrice Dal Canton Maria Pia (*alla 5^a Commissione*);

« Norme di attuazione e di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 889, relativo ai concorsi per insegnanti nelle scuole per ciechi » (454), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti » (695) (*alla 7^a Commissione*);

« Modifiche dello stato giuridico delle guardie di sanità » (683), d'iniziativa dei senatori De Leoni ed altri (*alla 11ª Commissione*);

« Interpretazione autentica delle norme contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 113, sulla cessazione dal servizio permanente per età degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (845), d'iniziativa del senatore Ricci (*alla 4ª Commissione*);

« Modifiche all'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernente l'Azienda nazionale autonoma delle strade » (783) (*alla 7ª Commissione*);

« Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 » (881), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5ª Commissione*);

« Adesione al Protocollo relativo allo Statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione » (886), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3ª Commissione*);

« Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 » (890), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5ª Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Ridimensionamento dei poligoni della Unione italiana di tiro a segno per il tiro con armamento di calibro ridotto » (621), d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri (*alla 4ª Commissione*);

« Avanzamento dei capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dichiarati « non idonei » (729), d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri (*alla 4ª Commissione*).

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Dal Falco, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Istituzione dell'Albo nazionale dei colaudatori dei lavori pubblici » (622), d'iniziativa dei senatori Battista ed altri (*alla 7ª Commissione*);

« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri (*alla 10ª Commissione*);

« Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (895), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9ª Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (592), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri (*alla 9ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Venerdì 21 novembre 1969, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

2. Regolazioni finanziarie varie (860)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Esame del disegno di legge:

DE LUCA. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (803).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sulla programmazione economica (180).

(Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1969).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi » con sede a Torino (802) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 (529) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Provvedimenti in materia di diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione degli animali (326).

4. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

2. Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (745).

3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

4. Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni (440) (Approvato dalla Camera dei deputati).

5. BRUSASCA. — Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna ») (369).

6. SALARI. — Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione (813).